

# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

## 2<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

MERCOLEDÌ 17 FEBBRAIO 1971

(72<sup>a</sup> seduta, in sede deliberante e redigente)

Presidenza del Presidente CASSIANI

### INDICE

#### DISEGNI DI LEGGE

#### IN SEDE REDIGENTE

#### Seguito della discussione e rinvio:

« Riforma del Codice penale » (351):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 1097 e <i>passim</i>
COPPOLA . . . . .	1098 e <i>passim</i>
FOLLIERI . . . . .	1104
LEONE, <i>relatore</i> . . . . .	1097 e <i>passim</i>
MARIS . . . . .	1098 e <i>passim</i>
PENNACCHINI, <i>sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i> . . . . .	1099 e <i>passim</i>
PETRONE . . . . .	1105
ZUCCALÀ . . . . .	1101

#### IN SEDE DELIBERANTE

#### Discussione e approvazione:

« Trattamento economico dei componenti del Consiglio superiore della Magistratura eletti dal Parlamento cessati dalla carica » (1487):

PRESIDENTE . . . . .	1096
----------------------	------

PENNACCHINI, <i>sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i> . . . . .	Pag. 1096
ZUCCALÀ, <i>relatore</i> . . . . .	1096

*La seduta inizia alle ore 11,30.*

*Sono presenti i senatori: Bardi, Cassiani, Cerami, Coppola, Dal Falco, Fenoaltea, Filletti, Finizzi, Follieri, Lugnano, Maccarone Pietro, Maris, Montini, Petrone, Piccolo, Salari, Tedesco Giglia, Tomassini, Tropeano e Zuccalà.*

*A norma dell'articolo 18, ultimo comma del Regolamento, la senatrice Falcucci Franca è sostituita dal senatore Genco.*

*Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Pennacchini.*

*FOLLIERI, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

**IN SEDE DELIBERANTE****Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**« Trattamento economico dei componenti del Consiglio superiore della magistratura eletti dal Parlamento cessati dalla carica » (1487)**

**P R E S I D E N T E .** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Trattamento economico dei componenti del Consiglio superiore della Magistratura eletti dal Parlamento cessati dalla carica ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, questo disegno di legge è stato esaminato, in sede referente, nella seduta del 28 gennaio di quest'anno. In quella occasione il relatore, senatore Zuccalà, ha illustrato la portata del provvedimento, che fissa una indennità di cinque milioni ai componenti del Consiglio superiore della Magistratura di nomina del Parlamento e la trasformazione — per coloro che fruiscono di stipendio a carico dello Stato — dell'assegno mensile versato dal Consiglio superiore in assegno personale agli effetti e nei limiti stabiliti dall'articolo 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sempre dopo la scadenza della carica. Il relatore ha poi concluso pronunciandosi favorevolmente sul merito del disegno di legge.

Successivamente, su proposta del senatore Maris, la Commissione ha deciso all'unanimità, e con il consenso del rappresentante del Governo, di chiedere alla Presidenza del Senato che il provvedimento le fosse assegnato in sede deliberante.

Tale richiesta è stata accolta, ed oggi possiamo continuare la discussione del provvedimento in sede deliberante.

**Z U C C A L A ' , relatore.** Non ho nulla da aggiungere a quanto detto in sede referente. Invito, quindi, gli onorevoli colleghi a voler dare il loro voto favorevole all'approvazione del disegno di legge.

**P E N N A C C H I N I , sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.** Il Governo è favorevole all'approvazione del disegno di legge.

**P R E S I D E N T E .** Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

**Art. 1.**

Ai componenti il Consiglio superiore della Magistratura eletti dal Parlamento dal marzo 1968, verrà corrisposta, all'atto della cessazione dalla carica per decorso del quadriennio, l'indennità di lire cinque milioni.

Qualora la cessazione dalla carica intervenga prima della scadenza del quadriennio, l'indennità verrà liquidata nella misura di un quarto dell'importo sopra indicato per ogni anno o frazione di anno di servizio prestato.

*(È approvato).*

**Art. 2.**

In caso di morte del componente, l'indennità spetta alla vedova o, in mancanza, ai figli minori.

*(È approvato).*

**Art. 3.**

Ai componenti che fruiscono del trattamento previsto dall'articolo 40, comma terzo, della legge 24 marzo 1958, n. 195, l'assegno mensile a carico del Consiglio superiore della Magistratura verrà tramutato, all'atto della cessazione dalla carica per decorso del quadriennio, in assegno personale agli effetti e nei limiti stabiliti dall'articolo 202 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. In tali casi la liquidazione dei trattamenti di quiescenza e di previdenza

avrà luogo con le norme vigenti per il personale della Magistratura.

L'attribuzione dell'assegno personale di cui al comma precedente esclude la concessione dell'indennità di cui all'articolo 1 della presente legge.

Ai componenti di cui al presente articolo che cessino dalla carica prima della scadenza del quadriennio, verrà attribuita, in luogo del trattamento previsto nei precedenti commi, l'indennità disposta nel capoverso dell'articolo 1, con deduzione del trattamento previdenziale (indennità di buonuscita) ad essi spettante per lo stesso periodo di tempo, nella loro qualità di dipendenti statali.

(È approvato).

#### Art. 4.

La spesa derivante dall'esecuzione del precedente articolo 1 farà carico sulla dotazione annuale per il funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura iscritta nell'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

La spesa derivante dall'esecuzione del precedente articolo 3 farà carico ai capitoli dello stato di previsione dei Ministeri di appartenenza dei consiglieri cessati dalla carica concernenti stipendi e retribuzioni.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

### IN SEDE REDIGENTE

**Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge:**

**« Riforma del Codice penale » (351)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Riforma del codice penale ».

L E O N E , *relatore*. Signor Presidente, innanzitutto vorrei rivolgere alla Commissione la preghiera di voler esprimere il suo parere sulla nostra precedente deliberazione di procedere, una volta concluso l'esame del libro primo del Codice penale, al suo stralcio dal disegno di legge governativo, e di portarlo in Assemblea. Se siamo d'accordo su quest'impostazione, non ci resta che dare qualche ritocco a quanto abbiamo già fatto.

Il senatore Maris ha presentato una serie di emendamenti tendenti ad introdurre l'istituto del *probation*. Ora, in linea di massima, io sono favorevole all'introduzione di tale istituto, ma sono anche convinto che sarà estremamente difficile configurarlo legislativamente se non vogliamo che si trasformi in un *boomerang*. Il sottoporre, infatti, il cittadino imputato ad una serie di controlli, di prove e di esami può trasformare l'istituto in un qualcosa che può essere pesante per la personalità stessa dell'imputato. Esistono, inoltre, diversi sistemi di *probation* che dovremo esaminare. Quindi, nonostante la buona volontà ed anche la convergenza astratta o sentimentale verso un istituto certamente nuovo e moderno del sistema penale, sono convinto che incontreremo difficoltà nella sua configurazione legislativa.

Pertanto, come già ho avuto occasione di dirgli in privato, vorrei pregare il collega Maris di dare atto della presentazione dei suoi emendamenti e della stessa priorità dell'impostazione del tema, ma di non insistere perchè detto tema venga risolto in sede di riforma del libro primo del Codice penale, con l'impegno — peraltro ovvio perchè appartiene al sistema parlamentare — di procedere ad altre riforme novellistiche. Devo dire, anzi, che, di fronte alla difficoltà di una codificazione generale, anche sotto forma di legge-delega, ci stiamo accorgendo che il sistema delle novelle, nonostante i suoi infiniti difetti, è il migliore. Non escludo quindi che il Codice penale, oltre a questa novella veramente massiccia, possa essere sottoposto ad altre riforme novellistiche.

Dopo aver studiato, perciò, su proposta ed influsso del senatore Maris l'opportunità

del ricorso all'istituto del *probation* e la sua disciplina — questo secondo aspetto è molto più delicato del primo —, potremo procedere a regolamentarlo con una novella.

**P R E S I D E N T E .** Ricordo agli onorevoli senatori che nelle precedenti sedute erano stati accantonati tre emendamenti del senatore Maris tendenti ad introdurre gli articoli 10-*bis*, 17-*bis* e 18-*bis*.

Do lettura del primo emendamento:

**Art. 10-*bis*.**

L'articolo 26 del Codice penale è sostituito dal seguente:

**Art. 26. (Ammenda).** — « La pena della ammenda consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a lire 800 nè superiore a lire 400.000.

Quando, per le condizioni economiche del reo, l'ammenda stabilita dalla legge può presumersi inefficace, anche se applicata nel massimo, il giudice deve aumentarla fino al quintuplo ».

**L E O N E , relatore.** Ricordo agli onorevoli senatori che sulla seconda parte di quest'articolo aggiuntivo venne raggiunto l'accordo, ma che esso fu accantonato perchè esistevano alcune perplessità in ordine alla modifica o meno della pena edittale per l'ammenda. In particolare va rilevato che 800 lire di ammenda per il minimo sono veramente irrisorie; non hanno alcun valore ammonitivo o preventivo. Al riguardo, quindi, io sarei del parere di portare il minimo da 800 a 10.000 lire.

**M A R I S .** Per poter fissare il minimo dell'ammenda in lire 10.000 dovremmo avere nel nostro Paese degli stipendi dell'ordine di 200.000 lire al mese ed oltre. Così come stanno le cose, invece, 10.000 lire debbono essere riguardate ancora con rispetto, almeno quando a pagarle è un violatore della legge a stipendio fisso, che magari fa l'operaio.

**L E O N E , relatore.** Non va dimenticato però, senatore Maris, che le attenuanti generiche fanno scendere l'ammenda ad un terzo.

**M A R I S .** D'accordo, ma in Italia vi è ancora troppa gente per la quale la rivendicazione delle otto ore di lavoro è avvenistica. Tutti sappiamo che contadini dell'Italia meridionale, del Veneto o del Piemonte non riescono ad ottenere neppure il posto di lavoro. Anche a Milano, ad esempio, vi sono redditi addirittura di dipendenti pubblici veramente irrisori: gli uscieri del Tribunale prendono 52.000 lire al mese. Qui siamo nel campo delle contravvenzione, per cui fissare il minimo dell'ammenda in lire 10.000 mi sembra veramente eccessivo. Del resto la tutela esiste perchè nella seconda parte dell'articolo 10-*bis* è prevista l'obbligatorietà per il giudice, qualora per le condizioni economiche del reo possa presumersi che l'ammenda stabilita dalla legge non sia efficace, anche se applicata nel massimo, di aumentarla fino al quintuplo.

**C O P P O L A .** Ovviamente questa parte non potrà riguardare mai l'operaio.

**M A R I S .** Il giudice ha la possibilità di comminare un'ammenda che va dalle 800 alle 400.000 lire. Ora il problema è questo: o il giudice fa il suo mestiere ed allora ha la possibilità di comminare un'ammenda che oscilla fra queste due cifre, o non fa il suo mestiere e commina a tutti l'ammenda di 800 lire ed in tal caso non merita neppure di fare il giudice.

**L E O N E , relatore.** Non dobbiamo dimenticare che, specialmente in materia contravvenzionale, la pena ha un valore, una efficacia ed una funzione preventivi e ammonitivi. Se sostituiamo le 800 lire con 10.000 lire, queste 10.000 lire, quando il giudice concede le attenuanti e le superattenuanti, sono suscettibili di ridursi a 3.000, 4.000 lire. E questa cifra mi pare che sia accettabile.

PENNACCHINI, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Non ho nulla in contrario per quanto riguarda la fissazione del minimo per l'ammenda, tenendo presente che la somma di 800 lire rappresenta veramente qualcosa di ridicolo e va senz'altro aumentata. Però, vorrei richiamare l'attenzione della Commissione, e in particolare dell'onorevole relatore, sul fatto che si verrebbe a stabilire un minimo per la contravvenzione più elevato di quello stabilito per la multa.

LEONE, *relatore*. È chiaro che bisogna modificare anche l'articolo del codice relativo alla multa, e ringrazio l'onorevole rappresentante del Governo per avermelo ricordato.

Si potrebbe, pertanto, fissare il minimo dell'ammenda in lire 5.000, e fissare in lire 10.000 il minimo della multa, formulando un articolo aggiuntivo da inserire dopo l'articolo 10-bis, del seguente tenore: « Nei primi due commi dell'articolo 24 del codice penale le parole « lire 2.000 » sono sostituite dalle seguenti: « lire 10.000 »

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 10-bis che, con la modificazione proposta, risulta così formulato:

Art. 10-bis.

L'articolo 26 del codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 26. (*Ammenda*). — « La pena della ammenda consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a lire 5.000 nè superiore a lire 400.000.

Quando, per le condizioni economiche del reo, l'ammenda stabilita dalla legge può presumersi inefficace, anche se applicata nel massimo, il giudice deve aumentarla fino al quintuplo ».

(È approvato).

Metto ora ai voti il seguente articolo aggiuntivo proposto dal relatore:

Art. 10-ter.

Nei primi due commi dell'articolo 24 del codice penale le parole « lire 2.000 » sono sostituite dalle seguenti: « lire 10.000 ».

(È approvato).

Passiamo ora all'articolo aggiuntivo 17-bis, sempre proposto dal senatore Maris e di cui do lettura:

Art. 17-bis.

L'articolo 53 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 53. (*Uso legittimo delle armi*). — « Ferme le disposizioni contenute nei due articoli precedenti, non è punibile il pubblico ufficiale che fa uso ovvero ordina di far uso delle armi o di altri mezzi di coazione fisica il cui impiego sia espressamente autorizzato, al fine di adempiere un dovere del proprio ufficio, quando vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza all'Autorità, sempre che il fatto sia proporzionato alla violenza o alla resistenza.

La stessa disposizione si applica a qualsiasi persona che, legalmente richiesta dal pubblico ufficiale, gli presti assistenza.

È sempre vietato l'uso delle armi o l'ordine di farne uso nel caso di manifestazioni politiche e sindacali.

Sono abrogate le disposizioni che autorizzano l'uso delle armi o di altri mezzi di coazione fisica fuori delle condizioni e dei casi previsti nei commi precedenti ».

LEONE, *relatore*. A me sembra di ricordare che, a suo tempo, il senatore Maris non insistesse su tale emendamento. Comunque, esso tende ad introdurre il criterio della proporzionalità della reazione da parte della forza pubblica alla violenza o alla resistenza; ed io ho già detto come tale criterio viga già nel codice attuale, secondo pacifiche interpretazioni giurisprudenziali, per cui l'emendamento non mi sembra opportuno. Se, infatti, volessimo, per ogni norma sulla quale sia sorto *in illo tempore* un problema esegetico che poi è stato risolto, approvare un emendamento, faremmo opera sistematicamente scorretta;

ci si potrebbe obiettare che un problema interpretativo, ad esempio, sorto per un altro articolo del Codice, è stato risolto secondo l'*usum receptum*, e che quindi, con l'usare soluzioni diverse, noi procediamo ad una riforma cervellotica.

Pregherei pertanto il collega Maris di non insistere in quello che appare come un chiarimento interpretativo ultroneo.

M A R I S . Vorrei far osservare che, se è vero che la dottrina interpreta la norma in quel senso — nel senso, cioè, che la reazione con armi, da parte del pubblico ufficiale, deve essere proporzionata alla violenza o alla resistenza cui è soggetto — non è altrettanto vero che ciò accada per quanto riguarda la giurisprudenza. Il Codice, in materia di legittima difesa, afferma che il privato cittadino il quale reagisca ad una violenza deve farlo con mezzi che siano proporzionati alla stessa; ma per quanto riguarda quella che in sostanza è la legittima difesa del pubblico ufficiale è previsto un trattamento diverso. Il privato, cioè, minacciato da un rapinatore, non può sparargli se costui non attenda alla sua vita, cosa che non è per il rappresentante della forza pubblica; ed a me pare che non debba esistere più tale discrasia tra due articoli del Codice, che oltretutto si susseguono, per cui non ritengo che possa giudicarsi ultronea una puntualizzazione quale quella da me proposta per l'articolo 53 e che in sostanza ricalca appunto quanto stabilito dal precedente articolo per la legittima difesa. L'articolo 52 — « *Difesa legittima* » — è così formulato: « Non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa ».

Non dimentichiamo, del resto, che in molti casi l'uso delle armi da parte della polizia è stato assolutamente sproporzionato al fatto: basti pensare a Modena, a Reggio Emilia, e via dicendo; quindi il concetto della proporzione rappresenta una questione politica di fondo. Sul secondo e sul terzo comma dell'articolo 17-bis, invece, potremmo anche non insistere.

C O P P O L A . Per quanto riguarda l'articolo 52 del Codice penale mi sembra che esso non abbia subito alcuna modifica, appunto perchè il criterio della proporzionalità era evidentemente già recepito dalla attuale sistemica. Ora l'articolo 53 inizia con le parole « Ferme le disposizioni contenute nei due articoli precedenti », il che significa che anche per l'uso delle armi si osserva il medesimo criterio di proporzionalità: una esplicita dichiarazione in proposito sarebbe quindi quasi ultronea, poiché evidentemente il richiamo alle « disposizioni precedenti » è globale e comporta tutti i criteri con le stesse seguiti.

Detto questo, bisogna anche discutere il merito della questione.

M A R I S . Ma la clausola, per così dire, con cui termina l'articolo 52 non ha valore generale, perchè anche la magistratura ha applicato la discriminante per un eventuale atto compiuto nell'esercizio di un diritto o nell'adempimento di un dovere. « Ferme le disposizioni », eccetera, significa cioè « ferma la legittima difesa del privato e fermo quello che riguarda l'esercizio di un diritto o l'adempimento di un dovere ». Fermo tutto questo, ecco la natura positiva, diremo così, di questa norma: dopo aver precisato che le due disposizioni precedenti restano ferme e riguardano l'esercizio di un dovere da parte del pubblico ufficiale o la legittima difesa da parte del privato, si stabilisce che l'uso delle armi è legittimo per il pubblico ufficiale « al fine di adempiere un dovere del proprio ufficio ». Non sarebbe stato più necessario dirlo, ma quest'ultima norma riguarda evidentemente un soggetto diverso, una disciplina diversa; e in questo senso è stata infatti interpretata. Pertanto il criterio della proporzionalità deve essere esplicitamente introdotto anche nel rapporto tra il pubblico potere e il cittadino.

P R E S I D E N T E . Quella della legittima difesa è l'estrema *ratio*, ma è difficile da accertare qualora si tratti di una folla organizzata.

M A R I S . Noi dovremmo affrontare questi problemi in modo storico, non astrat-

to. Ora non abbiamo alle spalle il vuoto bensì una quantità di esperienze fatte nell'arco di venticinque anni: i morti di Modena, Melissa, Montescaglioso .

**PENNACCHINI**, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Abbiamo anche molti morti nelle forze dell'ordine.

**MARIS**. Ma noi non vogliamo abolire la norma: vogliamo soltanto introdurre un criterio di proporzionalità tra la reazione ed il comportamento, non altro.

**COPPOLA**. Ci siamo fermati su un aspetto importante ma, vorrei dire, marginale dell'articolo 53. Se la Commissione volesse affrontarlo in profondità vi sarebbe qualcosa di ben diverso e di più importante da discutere.

**LEONE**, *relatore*. Se vi fosse una presa di posizione intransigente da parte del collega Maris dovrei dire che ci troviamo in una posizione strana, perchè io stesso ero convinto che a suo tempo egli si fosse accontentato delle mie affermazioni relative alla ricerca dottrinale e giurisprudenziale in materia ed a quanto ne era risultato circa l'interpretazione della norma. Anzi, stabilimmo che, se fosse risultata pacifica una interpretazione costante nel senso della proporzionalità, non avremmo insistito. Dico questo non per avanzare rimproveri o altro, ma per tranquillizzare il collega Coppola.

Ritengo pertanto, in primo luogo, che sia inutile l'inserimento del dettaglio interpretativo, perchè, essendo quel principio già accolto dall'interpretazione costante, mi sembra opportuno attenersi al criterio generale senza introdurre elementi di chiarificazione ultranei; altrimenti dovremmo fare lo stesso per tutte le altre norme del Codice. In secondo luogo, l'inserimento del criterio della proporzione gioverebbe fino ad un certo punto; voi sapete, infatti, che tale criterio, esplicitamente inserito nella norma riguardante la legittima difesa, viene pacificamente inteso come proporzione tra mezzi a disposizione e mezzi di cui ci si

avvale; dopo di che, affermava Prospero Farinacci, « se sono aggredito da un uomo forte e robusto, ed io sono un mingherlino, e reagisco con un'arma, devo essere considerato in stato di legittima difesa ». Ora, se il criterio della proporzione fosse affermato, non in via interpretativa ma ufficialmente, esso non sarebbe che quello stesso della proporzione di cui tratta l'articolo sulla legittima difesa, con tutto il seguito interpretativo che veramente può essere pericoloso; perchè, se siamo d'accordo che non si guarda l'astratta proporzione (l'altro ti ha dato un pugno feroce, tu hai risposto col coltello) ma si guarda al fatto se l'aggredito aveva o meno uno strumento meno pericoloso del coltello per difendersi e se era l'assalitore un uomo così forte, potente, vigoroso da fracassarlo con un pugno, solo verificandosi queste due condizioni si verserebbe in stato di legittima difesa.

Terzo punto: come ho già avuto occasione di ricordare, in un momento in cui la classe politica viene accusata di grande lassismo nei confronti del potere dello Stato, sarei fortemente contrario ad inserire un emendamento inutile, ma che apparirebbe all'opinione pubblica come limitativo del potere della polizia.

Io ho sempre detto: oggi a me, domani a te. Quindi stiamo attenti a toccare certe norme! Ad ogni modo, siccome mi pare che potremmo raggiungere l'accordo di votare questo articolo aggiuntivo in altra seduta, possiamo passare all'articolo successivo per evitare di insabbiarci su questa disposizione.

**MARIS**. Sono d'accordo sulla proposta che l'articolo si voti in un'altra seduta.

**COPPOLA**. Vorrei chiedere un ulteriore chiarimento al presentatore dello emendamento. Nel caso di accoglimento del criterio della proporzionalità, verrebbe eliminato l'inciso: « È sempre vietato l'uso delle armi... »?

**ZUCCALÀ**. Senz'altro.

**MARIS**. Proprio in considerazione delle preoccupazioni espresse.

P R E S I D E N T E . Poichè non si fanno osservazioni, resta allora stabilito che la discussione dell'articolo 17-bis è rinviata ad altra seduta.

Il senatore Maris ha presentato un altro emendamento tendente ad introdurre l'articolo 18-bis, del quale do lettura:

Art. 18-bis.

L'articolo 57 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 57. (*Reati commessi col mezzo della stampa periodica*). — « Salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vice direttore responsabile il quale, omettendo di controllare il contenuto del periodico da lui diretto, non impedisce, per colpa, che si commettano reati con il mezzo della pubblicazione, è punito con la pena stabilita per il reato commesso, diminuita da un terzo alla metà ».

L E O N E , *relatore*. Se non ricordo male, su questo articolo raggiungemmo l'accordo in sede di Sottocommissione.

M A R I S . In quella sede si svolse la discussione e si raggiunse l'accordo, nel senso di approvarlo.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 18-bis.

(*È approvato*).

L E O N E , *relatore*. È chiaro, poi, che autorizzate il relatore a sopprimere, ai fini di coordinamento, la previsione dell'ergastolo dovunque se ne parli. Noi, però, tramutammo tale pena nella reclusione fino a quaranta anni: dovremmo prevedere questo anche per la strage.

P E N N A C C H I N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. E il genocidio?

L E O N E , *relatore*. Quando giungeremo al secondo ed al terzo libro ridimensioneremo tutte le pene che prevedono l'ergastolo.

Vi è poi una finissima preoccupazione per quanto attiene all'istituto della potestà maritale, che, dall'ultima sentenza della Corte costituzionale, appare ancora in vigore: potrà o meno cadere in seguito, per opera della Corte stessa o del legislatore ma poichè per il momento tale istituto esiste, ed è coinvolto dalle disposizioni relative alle pene accessorie, esso va considerato unitamente a quello della patria potestà.

In questo senso possiamo, perciò, sciogliere la riserva a suo tempo formulata su questo punto.

P R E S I D E N T E . Se non si fanno osservazioni, rimane così stabilito.

(*Rimane così stabilito*).

L E O N E , *relatore*. A questo punto, vorrei essere, con voi, sicuro di aver così esaminato tutti gli argomenti, senza dimenticarne nessuno.

M A R I S . Qui diamo per scontato un fatto che non è scontato. In ordine a quegli emendamenti aggiuntivi sul *probation* da noi presentati mi era parso che vi fosse stata una proposta perchè noi vi rinunciassimo, ma ritenevo che, essendo una proposta, non si desse per scontata in anticipo la nostra accettazione.

P R E S I D E N T E . Il senatore Leone ha detto che c'era l'accordo su questo punto.

L E O N E , *relatore*. Non ho detto questo; mi sono limitato a dire che avevo sottoposto la questione in privato al senatore Maris.

M A R I S . L'accordo non era stato raggiunto; eravamo sempre in fase di proposta. A questo proposito vorrei ricordare alla Commissione alcune circostanze: noi abbiamo concluso i lavori sull'ordinamento penitenziario in sede redigente, e in quell'occasione la Commissione rilevò che l'istituto



della semilibertà aveva bisogno di essere integrato da un istituto da introdurre nel Codice penale. Ciò in quanto il regime di semilibertà consente al giudice di sorveglianza, così come l'abbiamo strutturato nell'ordinamento penitenziario, di far scontare la pena, comminata dal giudice di esecuzione, in regime di semilibertà, cioè senza far trascorrere al condannato la giornata nel carcere ma lasciandogli la possibilità di continuare a svolgere fuori la sua attività. Tuttavia fu unanimemente riconosciuto che non era sufficiente l'istituto così strutturato, ma che bisognava invece prevedere un istituto della sospensione della pronuncia di condanna e dell'ammissione del detenuto ad una prova, esperita la quale fosse possibile o non pronunciare più la sentenza di condanna o pronunciarla qualora la prova avesse dato esito negativo.

**P R E S I D E N T E .** Quanto lei dice, senatore Maris, sarebbe giusto qualora il senatore Leone si fosse pronunciato contro il *probation*; ma non è così perchè egli ha fatto semplicemente una proposta sul modo di procedere dei lavori.

**M A R I S .** Intendo dire che l'accordo raggiunto era in questi termini: poichè era in discussione il primo libro del Codice penale, avremmo fatto bene a non lasciare le cose a metà; cioè, avendo già considerato l'aspetto esecutivo dell'applicazione della pena, avremmo dovuto considerare anche l'aspetto sostanziale in sede di Codice penale. In questo senso, semmai, fu raggiunta l'intesa.

D'altra parte, l'argomento sostenuto dal senatore Leone è quello di non ritardare i lavori potendo disciplinare tutta questa materia con una novella. Ora non abbiamo bisogno di ritardare i lavori per esaminare anche questa parte, dato che esiste un accordo fra di noi, cioè che lo stralcio lo opereremo quando avremo maturato i lavori sulla parte abrogativa o modificativa delle norme tipicamente fasciste. Essendo questa una materia che stiamo ancora discutendo, abbiamo il margine di tempo sufficiente per esaminare anche l'istituto del

*probation*. Sono del parere, quindi, di iniziare questo esame e di non rinunciare ad un'occasione di fare cosa buona. Se è vero che siamo tutti d'accordo — e questo accordo mi pare che vi sia — sulla necessità di introdurre qualche cosa di nuovo che realizzi, anche in sede di accertamento della responsabilità penale, un certo tipo di rapporto tra l'amministrazione della giustizia ed il cittadino, che si inserisca in un quadro di rieducazione, di risocializzazione del responsabile del reato, non rinunciamo ad introdurre questo nuovo istituto! C'è l'accordo unanime sulla sua necessità. Vedremo come disciplinarlo, ma l'istituto in sè e per sè è necessario: l'abbiamo detto in sede di discussione dell'ordinamento penitenziario e l'abbiamo ripetuto anche in questa sede; abbiamo il tempo per farlo e quindi facciamolo.

**L E O N E , relatore.** Vorrei accogliere l'invito del senatore Maris in questo senso: studiamo pure, in sede di Sottocommissione, il *probation*. Se nel momento in cui ci sarà l'accordo politico per varare il primo libro del Codice penale avremo raggiunto l'accordo su questo istituto, lo inseriremo. Ove non avessimo concluso il suo esame, per non ritardare i lavori lo accantoneremo per regolamentarlo immediatamente con una nuova legge.

**M A R I S .** Un accordo di questo genere all'inizio costituirebbe già una preclusione. Non facciamo un accordo di questo tipo! Se siamo dell'avviso che tale istituto è importante, esaminiamolo.

**L E O N E , relatore.** Come ho avuto occasione di dire più volte, questo problema mi trova astrattamente e sentimentalmente favorevole, ma costituisce uno degli argomenti che ho meno approfondito.

**C O P P O L A .** Ma anche in sede di discussione dell'ordinamento penitenziario non lo abbiamo approfondito.

**L E O N E , relatore.** Il mio timore è che possa esserci una tale fioritura di idee,

anche contrastanti, da crearci degli ostacoli. Il senatore Maris vuole che non si faccia questa riserva perchè non sia incentivo a neghittosità e sono d'accordo nel non farla.

Però resta implicito che, se non riusciremo a portare a termine l'esame del *probation* nel momento in cui sarà possibile l'accordo per il varo del primo libro del Codice penale, non per questo ne ritarderemo l'approvazione, anche perchè nessuno ci impedirà, a distanza di un mese, di fare una novella apposita, come nessuno ci impedirà, quando sia andata in porto questa novella, di farne altre successive. E questo perchè il primo libro del Codice penale è atteso dall'opinione pubblica e la sua approvazione è divenuta urgente. Ogni giorno assistiamo allo scempio dell'esecuzione di sentenze di condanna nei confronti di certi disgraziati per reati che non hanno alcun significato ma che comportano pene da espiare. Le pene minime detentive si aggirano tutte intorno ai due, tre anni ed i condoni sono pochissimi. Basta che arrivi un ordine di carcerazione per una banale malversazione perchè il cittadino sia distrutto. Per le pene accessorie ci troviamo in una situazione ancora più grave e la stessa cosa si può dire per la recidiva; assistiamo infatti a casi di poveri disgraziati che commettono reati con la provocazione grave e, per effetto della recidiva specifica, hanno una pena più grave di un altro che ha commesso un reato premeditato. Posso anche dirvi che sono stato sollecitato dal professor Vassalli perchè si proceda rapidamente all'approvazione del primo libro in quanto l'aspettativa di questa riforma è grande.

F O L L I E R I . Signor Presidente, vorrei chiarire un po' questo punto essendo stato relatore del disegno di legge sull'ordinamento penitenziario.

In effetti il disegno di legge governativo per la semilibertà prevedeva solo il caso di permanenza del detenuto nelle carceri di sera, consentendogli di partecipare ad attività, anche sportive, durante il giorno. Quest'unica ipotesi venne sdoppiata: noi

facemmo un capo A e un capo B e nel capo A noi prevedemmo precisamente il caso di colui che, condannato, non doveva toccare le mura delle carceri, come si disse con un'espressione plastica; cioè non doveva varcare il cancello delle carceri. Però sorse il problema, sollevato dal senatore Fenoaltea, su chi doveva emanare la sentenza e si disse che, se doveva emanarla il giudice di cognizione, era necessario prevederlo nel Codice penale. Si concluse pertanto di regolamentare il regime di semilibertà nel capo A dell'ordinamento penitenziario e di inserire successivamente nel Codice penale, allo studio della nostra Commissione, il sistema del *probation*, per cui, ad esempio, il giudice può stabilire che il condannato a due, tre anni di reclusione possa essere sorvegliato nella sua attività dai centri di rieducazione sociale senza entrare nelle carceri. Ricordo, anzi, che qualcuno espresse la preoccupazione che gli assistenti sociali che dovrebbero svolgere quest'opera non fossero in numero sufficiente. Il senatore Tropeano, se non ricordo male, fece anche riferimento all'invito che era stato rivolto all'Italia e alla Turchia di inserire il *probation* nei rispettivi ordinamenti. Trattandosi di un istituto previsto da tutti i codici dell'Europa occidentale tranne appunto che in quelli di questi due Paesi

Ora io ho dato uno sguardo all'emendamento, anzi alla novella — perchè di questo si tratta — presentata dal senatore Maris e, a parte qualche rilievo che potrà essere fatto sul piano della struttura delle pene (bisognerà distinguere la situazione delle persone che hanno meno di 18 anni da quella di coloro che hanno più di 18 anni), ritengo che, subito dopo la condanna condizionale, possa essere inserito il sistema del *probation*, regolamentando sul piano sostanziale quanto già abbiamo previsto per l'esecuzione carceraria.

La Sottocommissione, quindi, potrebbe concludere al più presto i suoi lavori su questo argomento e portare alla Commissione un risultato che potrebbe anche trovare l'assenso generale; il che ci potrebbe portare ad una sua rapida approvazione.

C O P P O L A . La rapidità dell'approvazione non è certamente scontata!

P E T R O N E . Stiamo facendo una discussione astratta, mentre è più utile passare alle cose concrete. Dal momento che abbiamo ancora tempo per discutere sulla questione dei reati di opinione, sarei dell'avviso di convocare al più presto la Sottocommissione. In quella sede, ad esempio, personalmente ho alcune idee da prospettare agli onorevoli colleghi. Può anche darsi che nel corso di quell'incontro meno formale sia possibile raggiungere rapidamente un accordo ed essere in grado, quindi, di inserire l'istituto del *probation* nel primo libro del Codice penale, senza ritardarne in alcun modo il varo. In definitiva, mi pare che per il momento stiamo prospettando difficoltà che possono anche non sorgere.

P R E S I D E N T E . Non c'è dubbio che si tratta di un problema serio, vasto e nuovo per noi; e questo mi pare che sia sufficiente per evidenziare che il rischio di impiegare troppo tempo nella sua soluzione è piuttosto fondato.

Ad ogni modo, resta inteso che la Commissione demanda alla Sottocommissione l'approfondimento degli emendamenti presentati dal senatore Maris.

Poichè nessun altro domanda di parlare, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(La seduta termina alle ore 13,15).

---

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Il Direttore delegato per i resoconti stenografici  
DOTT. ENRICO ALFONSI